



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 97 DEL 22/11/2021**

### OGGETTO:

**MODIFICA ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ROCCHETTA DALLA VIA MAZZINI ALLA VIA RE COZIO - DAL 26 NOVEMBRE 2021 A FINE LAVORI**

**Il Responsabile del Servizio  
(dott. Marco MASSAVELLI)**

Vista la richiesta pervenuta in data 11 novembre 2021 dallo STUDIO TECNICO-GEOMETRA ROBERTO GRASSO, con sede in Susa, Via Fratelli Vallero n. 48/A, per la modifica della regolamentazione della circolazione stradale in Via Mazzini e Via Rocchetta al fine di consentire il montaggio di ponteggio per l'esecuzione di lavori di manutenzione del condominio di Via Mazzini 31;

Ritenuto che per le modalità comunicate circa lo svolgimento dell'esecuzione dei lavori e al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità della circolazione si rende necessario procedere alla modifica temporanea della regolamentazione della circolazione nella via interessata dall'intervento;

Visto l'art. 107 comma 3, T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" - D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione c.d.s. - D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

## ORDINA

Da venerdì 26 novembre 2021, e fino a fine lavori, al fine di consentire i lavori citati in premessa, **IL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** in Via Rocchetta, da Via Mazzini fino all'intersezione con la Via Re Cozio, per consentire il deposito del cantiere.  
**E' consentito il solo transito pedonale.**

Alla ditta appaltatrice, di provvedere con materiale e personale specializzato, alle modificazioni viarie secondo l'avanzamento dei lavori del cantiere, e al posizionamento e mantenimento in efficienza durante tutto il corso dei lavori, diurno e notturno, con posizionamento di idonea illuminazione del cantiere, e crepuscolari, di tutta la segnaletica necessaria, in conformità al

Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, tenendo presente che l'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a terzi (persone e cose) che dovessero verificarsi in dipendenza delle deviazioni suddette;

**L'ordinanza è efficace solo con la presenza della relativa segnaletica**

**DISPONE**

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) che sia posizionata la segnaletica da parte del richiedente, almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, integrata da locandina che indichi data e ora di apposizione oltre a quella di efficacia del provvedimento, e che siano informati, a cura della dell'Impresa esecutrice dei lavori, con adeguato anticipo, i residenti interessati;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

**AVVERTE**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario di P.L. dott. Marco Massavelli, Funzionario Responsabile del Comando di P.L.

Susa, li 22 novembre 2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Firmato digitalmente  
MARCO MASSAVELLI**